

Roma 12 settembre 2008



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Alla Confindustria  
V.le dell'Astronomia, 30  
00144 Roma*

Prot. 25/I/0012268

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoratori parasubordinati – incremento dell'aliquota contributiva – clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 772, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

La Confindustria ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 772, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

La disposizione normativa in parola, testualmente, prevede che *“l'incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento”*.

La richiesta di chiarimenti, in particolare, investe l'espressione utilizzata dal Legislatore secondo la quale *“l'incremento contributivo di cui al comma 770 non può **in ogni caso** determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota”*.

L'interpellante fa rilevare, al proposito, che la Finanziaria 2007 ha altresì modificato, con efficacia dal 1° gennaio 2007, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote, sostituendo il sistema delle deduzioni con il regime delle detrazioni di imposta.

L'aumento delle aliquote e la rimodulazione degli scaglioni così introdotti comporterebbero, di per sé, modifiche nella determinazione dell'IRPEF per l'anno 2007 rispetto a quella dovuta per il 2006, tali da incidere sui redditi medio-alti e, per ciò che interessa specificamente i collaboratori coordinati e continuativi con redditi di fascia medio alta, una probabile riduzione dei compensi netti dal gennaio 2007.

Detta riduzione risulterebbe determinata non tanto da una non corretta ripartizione del maggior onere di contribuzione previdenziale introdotto dalla L. n. 296/2006, quanto direttamente dalla maggiore incidenza dell'onere fiscale.

Secondo l'interpellante, qualora tale maggiore prelievo fiscale erodesse i compensi netti spettanti al collaboratore dal 2007 nella misura superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota contributiva, il riferimento normativo del comma 772 potrebbe ritenersi astrattamente violato, ove non intervenisse un'integrazione economica da parte del datore di lavoro a favore del lavoratore parasubordinato in maniera tale da compensare il menzionato superamento percentuale.

Ciò posto, si chiede se sia corretto interpretare l'art. 1, comma 772, della L. n. 296/2006 nel senso che non integra alcuna violazione della medesima norma la eventuale riduzione, in misura maggiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota contributiva, del compenso netto percepito nel 2007 dal collaboratore determinata unicamente della maggiore incidenza del prelievo fiscale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali e dell'INPS, si osserva quanto segue.

Come è noto, la L. n. 296/2006, con l'articolo 1, comma 770, ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive e di computo dovute dal 2007 per tutti gli iscritti alla Gestione separata.

La previsione normativa in menzione, infatti, dispone che *“con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento”*.

Sull'argomento, peraltro, l'INPS si è espressa con circolare 11 gennaio 2007 n. 7 precisando che le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, ai sensi delle suddette disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono complessivamente fissate nel 23,50 % (23,00 aliquota I. V. S. più 0,50 di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e nel 16,00 %, dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta o

indiretta) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria (per inciso, si ricorda che tali percentuali sono state da ultimo modificate dal comma 79 della L. n. 247/2007).

Pur essendo variato l'assetto percentuale sopra richiamato non muta, tuttavia, la distribuzione dell'onere contributivo, che rimane ripartito tra collaboratore e committente nella misura stabilita rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3), come conferma la menzionata circolare INPS.

Per comprendere la portata della disposizione di cui al comma 772 dell'art. 1 della L. n. 296/2007 occorre necessariamente procedere ad una lettura combinata della stessa con la previsione del comma 770 del medesimo articolo, dalla quale emerge che l'intento del Legislatore è quello di evitare che l'aumento contributivo introdotto possa esser fatto ricadere sul lavoratore.

In altri termini, l'incremento contributivo prefigurato con dalla Finanziaria 2007 non può **comunque** incidere sulla corretta ripartizione dell'onere contributivo in maniera tale da consentire al committente di alterarla oltre la misura di 1/3 a carico del collaboratore e, dunque, in senso peggiorativo per lo stesso, riducendone così di fatto il compenso netto al momento del versamento mensile del contributo totale dovuto.

A tale interpretazione si perviene sulla base del confermato riparto del carico contributivo tra collaboratore e committente, nonché valorizzando il senso letterale della disposizione del comma 772 in esame, da cui si ricava l'esistenza un necessario nesso di causalità tra l'incremento contributivo e la sua incidenza sul compenso a carico del lavoratore, che non deve essere pertanto sperequata.

È appena il caso di osservare che la violazione dell'art. 1, comma 772, della L. n. 296/2006 è da ritenersi esclusa posto che per le collaborazioni a progetto, per cui non è prevista una specifica disciplina fiscale, l'imponibile fiscale è al netto delle quote di contribuzione previdenziale ed assistenziale poste a carico del collaboratore e dei premi relativi ad assicurazioni per infortuni e malattie professionali.

Conseguentemente, la verifica della corretta osservanza del disposto dell'art.1, comma 772, deve essere operata assumendo a riferimento il compenso mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della L. n. 296/2006 (ovvero il compenso mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato con il medesimo committente, nel caso di rapporto non più in essere alla predetta data) al netto dei soli oneri contributivi, cioè prima di effettuare le ritenute fiscali.

Resta comunque fermo il rispetto del criterio generale di proporzionalità ed adeguatezza del trattamento economico riservato al collaboratore a progetto, giusta la previsione dell'art. 36 Cost., ribadito nella clausola finale di salvaguardia dello stesso comma 772, ultimo periodo, secondo cui *“in ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti*

*per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento”.*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Paolo PENNESI)

AA